



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 5 aprile 2006


Deliberazione n. 15/2006

OGGETTO: Adozione del “*Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce fluviali del fiume Tanaro in comune di Rocchetta Tanaro*” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”.



RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";
- la propria Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato il "*Regolamento di attuazione dell'articolo 28 delle NA del PAI - Adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato 'limite di progetto tra la fascia B e la fascia C'*";

PREMESSO CHE

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito PSFF), quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- il PSFF ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- in adempimento dell'art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, questo Comitato Istituzionale, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI) quale ulteriore stralcio del Piano di bacino del fiume Po, ai sensi delle norme citate in precedenza;
- il PAI è stato approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;
- per effetto dell'approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d'acqua della parte del bacino del fiume Po, non precedentemente interessata dal PSFF medesimo, unitamente alle relative Norme Tecniche di Attuazione di cui all'elaborato 7. Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*, applicando altresì la relativa normazione con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7 (*Norme di Attuazione*);
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- al fine di perseguire tale obiettivo è definito nel Piano l'assetto di progetto dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, in ordine al raggiungimento del quale sono indicati gli interventi necessari;



CONSIDERATO CHE

- il Piano indica con apposito segno grafico, denominato “*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- l’art. 28, comma 1, delle *Norme di Attuazione* del PAI stabilisce che, una volta realizzate le opere idrauliche programmate in corrispondenza del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell’opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino di presa d’atto del collaudo dell’opera idraulica eseguita varrà come variante automatica del Piano per il tracciamento di cui si tratta;
- nel corso della seduta odierna (5 aprile 2006) questo Comitato, al fine di consentire un’applicazione uniforme e coordinata della disciplina di cui all’articolo 28, nonché di definire in modo più puntuale le delle varie fasi in cui la procedura di adozione della presa d’atto deve articolarsi, ha adottato, ai sensi dell’art. 44 della NA del PAI, un “*Regolamento di attuazione dell’articolo 28 delle NA del PAI - Adempimenti necessari ai fini dell’adozione della deliberazione di presa d’atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato ‘limite di progetto tra la fascia B e la fascia C’*”(Deliberazione C. I. 11 /2006);
- in data 27 ottobre 2004 l’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) ha trasmesso la documentazione relativa al collaudo dei lavori di protezione arginale in sponda destra del fiume Tanaro, in Comune di Rocchetta Tanaro. Tale documentazione attesta la realizzazione di arginature funzionali al contenimento dei livelli delle piene di riferimento assunte per la delimitazione delle Fasce B dei corsi d’acqua di cui si tratta;
- la documentazione di cui al punto precedente contiene altresì la proposta di ridelimitazione delle Fasce Fluviali conseguente alla realizzazione delle opere stesse;
- si rende pertanto necessario procedere alla ridefinizione dei limiti delle Fasce Fluviali nei tratti interessati dalla presente Deliberazione, conseguente alla realizzazione delle opere in oggetto;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- dall’esame della documentazione cartografica presentata da AIPO, risulta che il tracciato delle opere collaudate corrisponde solo parzialmente a quello del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del tratto del fiume Tanaro in cui tali opere sono localizzate;
- dalla suddetta documentazione, in particolare, risulta che la variazione della linea “limite di progetto” è stata resa necessaria al fine di salvaguardare le infrastrutture viarie e una zona industriale comunale, mediante contenimento della piena di riferimento;



- la divergenza tra il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, come indicato dal PAI, ed il tracciato dell'opera realizzata appare particolarmente significativa, in quanto, rispetto alla delimitazione di progetto originaria, in quanto il tracciato dell'argine collaudato risulta localizzato in posizione più ravvicinata alla sponda dell'alveo inciso;
- da tale modifica consegue che una non trascurabile porzione di territorio precedentemente delimitato come Fascia B, viene ora a trovarsi a tergo dell'arginatura realizzata e, pertanto, deve essere riclassificata come Fascia C;
- nel corso della seduta odierna (5 aprile 2006), il Comitato Tecnico, in relazione a tale significativa divergenza e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 28 delle NA del PAI (adottato con Deliberazione C. I. 11 /2006), ha pertanto ritenuto necessario proporre, in luogo della variante automatica conseguente alla presa d'atto del collaudo ai sensi dell'art. 28 delle NA del PAI, l'applicazione del procedimento ordinario di cui all'art. 18 della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente adozione dell'allegato Progetto di Variante;

ACQUISITO

- il parere espresso da parte del Comitato tecnico nelle seduta del 5 aprile 2006;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO 1

1.E' adottato l'allegato "*Progetto di Variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro*", di seguito denominato *Progetto di Variante al PAI*, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Cartografia in scala 1:25.000 della delimitazione delle fasce fluviali (n. 1 tavola: Foglio 176 Sez. III– Felizzano (Tanaro 06 Belbo 02).

ARTICOLO 2

- 1.L'Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Regione Piemonte e alla Provincia di Asti copia autentica della Deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono il Progetto di Variante.
- 2.A norma dell'art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, la Regione Piemonte, a seguito della trasmissione di cui al comma precedente, provvede tempestivamente a far pubblicare nel proprio Bollettino Ufficiale un avviso con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione relativa al Progetto di Variante allegato. La Regione trasmette



all'Autorità di bacino gli estremi del BUR su cui è avvenuta la pubblicazione dell'avviso.

3. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della pubblicazione prevista dal medesimo art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989. Nell'avviso sono inseriti altresì gli estremi del BUR di cui al comma precedente.

ARTICOLO 3

1. La Regione Piemonte provvede a dare immediata comunicazione dell'avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma al Comune di Rocchetta Tanaro, trasmettendo altresì ad esso gli atti relativi al Progetto medesimo.
2. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. Il Comune è altresì tenuto a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione alla Regione Piemonte.

ARTICOLO 4

1. Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Asti e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia dell'adozione della Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.
2. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante al PAI possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione Piemonte entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni, nel rispetto del termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 183/1989.

ARTICOLO 5


1. Ai sensi dell'articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, la Regione Piemonte, ai fini dell'adozione ed attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convoca una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente Deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.



ARTICOLO 6

1. La Variante in oggetto è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell'adozione del Progetto di Variante al PAI allegato alla presente Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On. Roberto Tortoli)

